Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 18

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 gennaio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 18 DEL 22 GENNAIO 1985:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1984, n. 944.

Aggiornamento della tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Aversa I, Aversa II ed Aversa III per la elezione del consiglio provinciale di Caserta, a seguito delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1984, n. 221, con il quale, a seguito delle risultanze del dodicesimo censimento generale della popolazione, si è provveduto a modificare la tabella delle circoscrizioni per l'elezione del consiglio provinciale di Caserta;

Ritenuto di dover disporre ulteriori aggiornamenti alla detta tabella, specificamente in relazione ai collegi uninominali urbani di Aversa, al fine di consentirne una demarcazione più equilibrata e maggiormente rispettosa, oltre che del criterio della pari densità demografica dei collegi stessi, anche di quelli della omogeneità storico-geografica e della contiguità dei medesimi;

Visto l'articolo 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Articolo unico

La tabella delle circoscrizioni per la elezione del consiglio provinciale di Caserta, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1984, n. 221, è modificata, in relazione ai collegi uninominali di Aversa I, Aversa II e di Aversa III, come segue:

COLLEGIO DI AVERSA I

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

via Saporito (inclusa) - viale della Libertà (escluso) - via G. Deledda (esclusa) - via M. Serao (esclusa) - via Plinio (esclusa) - via Diaz (esclusa) - piazza Vittorio Emanuele (esclusa) - via Cavour (esclusa) - via Magenta (esclusa) - piazza Magenta (esclusa) - piazza Crispi (inclusa) - via Onofrio Marchione (inclusa) - via Tevere - via Cangemi - alveo Lo Spierto - strada Vicinale Cappellone - strada comunale Vecchia Aversa - via Giuseppe Savoia - viale Europa - via San Lorenzo - strada Vicinale Vecchia Teverola - strada Vicinale Chianca - strada statale 7-*bis* (inclusa).

COLLEGIO DI AVERSA II

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

via Onofrio Marchione (esclusa) - piazza Crispi (esclusa) - piazza Magenta (inclusa) - via Magenta (inclusa) - via Cavour (inclusa) - piazza Vittorio Emanuele (inclusa) - via Diaz fino all'incrocio di via Kennedy (inclusa) - via Kennedy fino all'incrocio di via A. Garofano (esclusa) - via A. Garofano (inclusa) - strada San Michele primo tratto (esclusa) - strada Vicinale Chianca - strada comunale Sant'Antimo - strada comunale Ponte Friano - via Gramsci - via dei Cappuccini - via Luigi Pastore.

COLLEGIO DI AVERSA III

Capoluogo: *Aversa*

(Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Comprende la parte del centro urbano e del territorio del comune di Aversa così delimitato:

viale della Libertà (incluso) - via G. Deledda (inclusa) - via M. Serao secondo tratto (inclusa) - via Plinio (inclusa) - viale Kennedy incrocio via A. Garofano (incluso) - via A. Garofano (esclusa) - strada San Michele primo tratto (inclusa) - strada San Michele secondo tratto - via Madonna dell'Olio - via Macello - via Petrarca - strada comunale Antica del Campo,

ed i comuni di Carinaro - Cesa - Gricignano di Aversa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1984

PERTINI

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 3 *Interno, foglio n.* 168

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 16 gennaio 1985.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° agosto 1982 (quadriennali), 1° febbraio 1983 (quadriennali), 1° agosto 1983 (triennali e quinquennali), 1° agosto 1983 (quinquennali Eni-Efim), 1° febbraio 1984 (quadriennali e settennali), 1° agosto 1984 (settennali), relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1985 e scadenza 1° agosto 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 5286/66-AU-17 del 19 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1982, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° agosto 1982, fino all'importo di lire 500 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 705507/66-AU-30 del 25 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 31 gennaio 1983, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° feb-

braio 1983, fino all'importo di lire 750 miliardi, successivamente elevato a lire 1.000 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712685/66-AU-41 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT triennali con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo di lire 1.500 miliardi, successivamente elevato a lire 2.700 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712686/66-AU-42 del 15 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 23 luglio 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° agosto 1983, fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.300 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 712758/66-AU-43 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 230 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'ENI;

n. 712759/66-AU-44 del 28 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 dell'8 agosto 1983, recante un'emissione di CCT quinquennali per lire 20 miliardi, con godimento 1° agosto 1983, da destinarsi ad aumento del fondo di dotazione dell'EFIM;

n. 205645/66-AU-57 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT quadriennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 1.000 miliardi, successivamente sottoscritti per il medesimo importo;

n. 205646/66-AU-58 del 19 gennaio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 26 gennaio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° febbraio 1984, fino all'importo di lire 3.000 miliardi, successivamente elevato a lire 6.500 miliardi, e sottoscritti per il medesimo maggiore importo;

n. 211801/66-AU-69 del 18 luglio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 24 luglio 1984, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° agosto 1984, fino all'importo di lire 8.500 miliardi, successivamente sottoscritti per il minor importo di lire 6.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° febbraio 1985 e scadenza 1° agosto 1985;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, pagabile alla scadenza del 1° agosto 1985 sui predetti certificati di credito del Tesoro, dovrà essere pari:

all'8,10% per i CCT quadriennali 1° agosto 1982;
all'8,10% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983;
al 7,60% per i CCT triennali 1° agosto 1983;
all'8,10% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;
all'8,10% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (Eni);
all'8,10% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 (Efim);
al 7,60% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;
all'8,10% per i CCT settennali 1° febbraio 1984;
al 7,70% per i CCT settennali 1° agosto 1984;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 5286 del 19 luglio 1982, n. 705507 del 25 gennaio 1983, n. 712685 e n. 71286 del 15 luglio 1983, n. 712758 e n. 712759 del 28 luglio 1983, n. 205645 e n. 205646 del 19 gennaio 1984, n. 211801 del 18 luglio 1984, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° agosto 1985, è determinato nella misura:

dell'8,10% per i CCT quadriennali 1° agosto 1982, emessi per lire 500 miliardi, cedola n. 6;

dell'8,10% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 5;

del 7,60% per i CCT triennali 1° agosto 1983, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,10% per i CCT quinquennali 1° agosto 1983, emessi per lire 4.300 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,10% per i CCT quinquennali « Eni » 1° agosto 1983, emessi per lire 230 miliardi, cedola n. 4;

dell'8,10% per i CCT quinquennali « Efim» 1° agosto 1983, emessi per lire 20 miliardi, cedola n. 4;

del 7,60% per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 1.000 miliardi, cedola n. 3;

dell'8,10% per i CCT settennali 1° febbraio 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 3;

del 7,70% per i CCT settennali 1° agosto 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva di L. 1.798.250.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 40.500.000.000 per i CCT quadriennali 1° agosto 1982;

di L. 81.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° febbraio 1983;

di L. 205.200.000.000 per i CCT triennali 1° agosto 1983;

di L. 348.300.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983;

di L. 18.630.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 « Eni »;

di L. 1.620.000.000 per i CCT quinquennali 1° agosto 1983 « Efim »;

di L. 76.000.000.000 per i CCT quadriennali 1° febbraio 1984;

di L. 526.500.000.000 per i CCT settennali 1° febbraio 1984;

di L. 500.500.000.000 per i CCT settennali 1° agosto 1984,

farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1985

Il Ministro: GORIA

(222)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 gennaio 1985.

Modificazioni al prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, che, nell'indicare le procedure ed i criteri per l'aggiornamento del prontuario terapeutico stabilisce, fra l'altro, l'esclusione dei prodotti da banco del prontuario medesimo;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1983 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 giugno 1983), relativo alla ristrutturazione del prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, sulla base di intervenute disposizioni di legge;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1984 (pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 16 aprile 1984), con il quale si è provveduto alla revisione del citato prontuario terapeutico in attuazione dell'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la circolare n. 115 del 30 dicembre 1975, con la quale sono stati stabiliti i criteri da seguire perché possa attribuirsi alle specialità medicinali la qualifica di « prodotto da banco » sulla base anche delle indicazioni contenute nella delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 27 luglio 1971;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità ha espresso parere favorevole al riconoscimento di alcune specialità come prodotti da banco;

Ritenuto che la presenza nel prontuario terapeutico delle suindicate specialità è incompatibile con la qualificazione di « prodotto da banco », giusta le disposizioni del ricordato art. 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla esclusione delle specialità medicinali in parola dal prontuario terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

Sono escluse dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali denominate:

Plausitin - Farm. Erba		
adulti 6 supposte	B	L. 2.345
bambini 6 supposte . . .	B	» 2.005
sciroppo 180 ml . . .	B	» 2.980
20 confetti . . .	B	» 2.815
6 microsupposte	B	» 1.635
Taka Diastase - Parke Davis		
os, liquido 60 ml	B	L. 1.780
peps. pancr. 25 confetti . . .	B	» 2.475
25 compresse	B	» 1.640

Art. 2.

Il presente decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

(225)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 11 ottobre 1984, n. 945.

Autorizzazione alla fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, ad acquistare un immobile.

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, la fondazione « Clinica del lavoro », in Pavia, viene autorizzata ad acquistare: al prezzo di lire 10 milioni, un appezzamento di terreno, di proprietà dei signori Antonio Bruno Scarabelli e Felice Scarabelli sito nel comune di Montescano (Pavia), distinto in catasto al foglio 1, mappale 348/b ed esteso Ha 0.14.00, necessario alla fondazione per l'ampliamento del proprio centro medico di riabilitazione di Montescano; al prezzo di lire 20 milioni, il diritto di edificabilità, su altri due terreni, appartenenti agli stessi proprietari, e distinti in catasto alla partita 1086, foglio 1, mappale 347 di Ha 0.78.46 e alla partita 13224, foglio 1, mappale 348/a di Ha 0.15.94, sempre in vista dell'ampliamento del centro medico su menzionato, il tutto come da atto di compravendita 7 agosto 1981, numero 20952/4744 di repertorio, a rogito avv. Ugo Reitano, notaio in Mede, registrato a Mede in data 27 agosto 1981 al n. 1076.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1985
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 14

DECRETO 22 ottobre 1984, n. 946.

Autorizzazione all'associazione « Centro assistenza ospedaliera S. Romanello », in Milano, ad accettare una donazione.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione « Centro assistenza ospedaliera S. Romanello », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in immobili siti in Milano, località Cascina Melghera, distinti nel nuovo catasto terreni alla partita n. 331219, foglio n. 155, della superficie complessiva di Ha 02.41.32, nonché in un terreno contiguo di mq 14.000 circa, del periziato valore di L. 400.000.000 (note U.T.E. di Milano n. 1/9423 del 18 giugno 1983), disposta dalla fondazione di religione « Centro S. Romanello del monte Tabor » con atto 12 maggio 1981, n. 11895/359 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo D'Oro, notaio in Cinisello Balsamo e registrato a Monza in data 28 maggio 1981 al n. 6736, da adibire alla costruzione di una casa di riposo per persone anziane.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1985
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 12

DECRETO 24 ottobre 1984, n. 947.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Giovanni Spitali », in Pisa.

N. 947. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Giovanni Spitali », in Pisa, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1956, n. 363.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1985
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 16

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Calzaturificio Deca di Carmine d'Errico, con stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta), è prolungata all'8 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.A.M. - Capodimonte artistica Mollica, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carebb, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrografite meridionale, con sede e stabilimento in Caserta, è prolungata al 27 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrinofer, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture ceramiche dei Visconti di Capodimonte, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.
Le aziende sono esentate dal pagamento del contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Marigliano e Acerra (Napoli) impegnati nei lavori relativi alla costruzione dell'asse di supporto viario progetto SAI/NA 306/5, resisi disponibili dal 13 settembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ansaldo componenti, sede in Genova: Divisione generale energia (DGE), comprensiva dello staff di settore, con sede in Genova-Sampierdarena, Genova-Campi, Genova-Fegino; Divisione Breda generazione vapore (DBGV), sede e stabilimento in Milano, sta-

bilimento di Monfalcone, con sede in Monfalcone (Gorizia); Divisione Italtrafo trasformatori (D.T.F.), sede in Genova e stabilimenti in Pomezia (Roma) e Milano, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi al progetto PS3/121 e PS3/121.B, disinquinamento del golfo di Napoli, impianto di depurazione Nola-Marigliano, sospesi dal 26 luglio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnata nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 1° febbraio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 maggio 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nell'opera pubblica del collegamento viario porto di Salerno e circumvallazione ANAS, resisi disponibili dal 15 aprile 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 dicembre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società per azioni:

1) FIT Ferrotubi, in Milano;

2) FIT Ferrotubi, stabilimento di Sestri Levante (Genova);

3) FIT Ferrotubi-Corbetta, stabilimento di Corbetta (Milano);

4) FIT Ferrotubi-Genova, stabilimento di Genova;

5) FIT Ferrotubi-Alessandria, stabilimento di Alessandria;

6) FIT Ferrotubi-Cuneo, stabilimento di Madonna dell'Olmo (Cuneo);

7) FIT Ferrotubi-Torino, stabilimento di Collegno (Torino);

8) FIT Ferrotubi commerciale, stabilimenti di Segrate (Milano) e Corbetta (Milano);

9) FIT Ferrotubi-Varese, stabilimento di Castronno (Varese);

10) FIT Ferrotubi-Brescia, stabilimento di Brescia;

11) FIT Ferrotubi-Mantova, stabilimento di Virgilio (Mantova);

12) FIT Ferrotubi-Verona, stabilimento di Colognola (Verona);

13) FIT Ferrotubi-Padova, stabilimento di Padova;

14) FIT Ferrotubi-Udine, stabilimento di Udine;

15) FIT Ferrotubi-Parma, stabilimento di Parma;

16) FIT Ferrotubi-Reggio Emilia, stabilimenti di Reggio Emilia e Modena;

17) FIT Ferrotubi-Bologna, stabilimenti di Bologna e Forlì;

18) FIT Ferrotubi-Firenze, stabilimento di Firenze;

19) FIT Ferrotubi-Livorno, stabilimento di Guasticce (Livorno);

20) FIT Ferrotubi-Ancona, stabilimento di Ancona;

21) FIT Ferrotubi-Roma, stabilimento di Roma;

22) FIT Ferrotubi-Bari, stabilimento di Bari;

23) FIT Ferrotubi-Napoli, stabilimento di Napoli;

24) FIT Ferrotubi-Cagliari, stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari),

è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cira confezioni di Palestrina (Roma), è prolungata al 17 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SNIA BPD, con sede in Milano e stabilimento di Montalto di Castro (Viterbo), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla General tecnica S.r.l., con sede e stabilimento in Colli di Monte San Giovanni Campano (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Technicolor S.p.a., con sede e stabilimento in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Moneta industria, con sede e stabilimento in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Carlo Vistarini, con sede legale in Omegna (Novara) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Soprefin - Manufatti in acciaio di Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metalrame di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Cosud, con uffici e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sipel - Società industria pelli, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.L.M. - Costruzioni lavorazioni metalmeccaniche, con stabilimento in Mercato San Severino (Salerno), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Romeo veicoli commerciali e lavorazioni meccaniche, con sede in Napoli e stabilimento in Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. E.S.A. - Moduli continui meccanografici, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Colorificio Fresalver, con stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli & C. - Conceria e tintoria pelli, con sede legale in Napoli e stabilimento in Casavatore (Napoli), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.A. - Officine meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Salca, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Finac, con sede e stabilimento in Caivano (Napoli), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit - Napoli, con sede e stabilimento in Napoli-Bagnoli, è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Scatolatta, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Precast Italia, con sede e stabilimento in S. Angelo in Formis (Caserta), è prolungata al 26 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La.Ir. - Laterificio irpino, con stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.R.C.A., con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. So.Gra.Me. di Napoli, è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Didalf, con sede e stabilimento in Sarno (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calzaturificio C.A.E.M. di Calabrese-Esposito, con sede e stabilimento in Napoli, è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a povvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Doria di Diodato Ferraioli - Industria conserve alimentari, con stabilimento in Angri (Salerno), è prolungata al 1° settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria Barbato, con sede legale in Napoli e stabilimento in S. Antimo (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 16 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Res. - Meridionale resine di Avellino, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.M.C. di Carmen Monetti, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicam, con sede in Nocera Inferiore (Salerno) e stabilimento in San Martino Valle Caudina (Avellino), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Presint, con sede e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.A.V.I. - Meccanica azionaria Viganò, con sede legale e stabilimento in S. Marco Evangelista (Caserta), è prolungata al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma, in Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende impegnate nelle opere di costruzione della circumvallazione di Salerno, II lotto, secondo stralcio, appaltate dall'ANAS, resisi disponibili dal 10 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 8 luglio 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS3/121, disinquinamento del golfo di Napoli - Impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 marzo 1981.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984, è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2, Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Salerno-Forni, finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 16 novembre 1981 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 4 marzo 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comune di S. Maria Capua Vatere, Marcianise, S. Tammaro e Capua), per i lavori relativi al progetto PS3/147 disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori riale 5 agosto 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo, Gricignano, Cesa, S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore (Caserta), S. Antimo e Giugliano (Napoli), impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, resisi disponibili dal 23 gennaio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 13 aprile 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dall'11 giugno 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pozzuoli (Napoli), per la costruzione del nuovo ospedale Santa Maria delle Grazie, in località Pozzuoli-La Schiana, sospesi dal 3 gennaio 1983 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 23 giugno 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma I e II lotto - progetto PS3/45 e PS3/45B, per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Nola-Marigliano per i lavori relativi al progetto PS/121B, disinquinamento del golfo di Napoli - impianto di depurazione Nola-Marigliano, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 novembre 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 4 luglio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Napoli-Bagnoli, impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider - C.S.I. di Napoli-Bagnoli, sospesi dal 4 luglio 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 20 dicembre 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale della Sardegna centrale che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Cagliari che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres, Sassari e Alghero che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal pagamento del contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 è prolungata di tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nel nucleo di industrializzazione del Sulcis Iglesiente che hanno beneficiato del decreto ministeriale 18 maggio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(61)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive di carattere generale per gli accertamenti da effettuare nei confronti di aziende ed imprese per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale. (Deliberazione 12 giugno 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Visto l'art. 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha esteso, tra l'altro, ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i dipendenti dell'industria;

Ritenuto di dover fornire precise indicazioni circa le modalità di accertamento dei presupposti per l'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria nelle ipotesi di cui al primo comma del predetto art. 23;

Delibera:

Gli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, avverranno secondo le modalità di seguito indicate:

A) *Requisiti soggettivi*:

A1) essere alle dipendenze di un'azienda appaltatrice di servizi di mensa o di ristorazione;

A2) svolgere tale attività in modo continuativo;

A3) il rapporto di lavoro con l'impresa esercente la mensa deve avere un'assoluta preminenza rispetto a qualsiasi altra attività eventualmente svolta dal lavoratore;

A4) essere sospeso dal lavoro o effettuare un orario di lavoro ridotto in dipendenza di una contrazione dell'attività dell'azienda esercente i servizi di mensa.

Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi l'impresa interessata dovrà fornire specifici elementi informativi in ordine:

a) durata dei contratti di lavoro;

b) orario di lavoro giornaliero;

c) esclusività del rapporto di lavoro con l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa o eventuali altri lavori svolti dal dipendente (con indicazione delle ore dedicate ad altra attività).

B) *Requisiti oggettivi*:

B1) la contrazione dell'attività dell'azienda di mensa deve essere in diretta connessione con le difficoltà dell'impresa committente, difficoltà che comunque devono aver dato luogo a provvedimenti di CIG ordinaria o straordinaria;

B2) le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti di riconoscimento della sussistenza delle cause di intervento della CIG ordinaria o della sussistenza della condizione di crisi ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge n. 675/77;

B3) le difficoltà della committente possono essere anche « temporanee », purché assumano una certa rilevanza temporale e soprattutto siano di carattere continuativo;

B4) le difficoltà dell'azienda esercente il servizio di mensa devono comunque essere tali da poter essere considerate non rientranti nel comune rischio d'impresa.

Ai fini della verifica dei requisiti oggettivi l'impresa indicherà:

motivi specifici che hanno portato alla contrazione della attività di mensa;

situazione occupazionale e produttiva delle altre unità di mensa facenti capo alla medesima impresa nella provincia dove ha sede l'unità che ha avanzato la richiesta CIG;

numero dei pasti giornalieri, normalmente erogati prima dell'adozione dei provvedimenti di CIG ordinaria o straordinaria da parte dell'impresa committente e numero dei pasti erogati dopo l'adozione di tali provvedimenti;

rapporto pasti medi giornalieri/addetti nell'unità di mensa in presenza di un'attività regolare dell'azienda appaltante.

Il Ministro del lavoro acquisirà, ove lo ritenga opportuno, copia del contratto di appalto (in corso di validità) tra impresa appaltante e appaltatrice del servizio di mensa.

L'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione dovrà fornire dettagliate informazioni circa:

eventuali presenze presso la committente di altre aziende esercenti servizio di mensa o di ristorazione o sull'esistenza di personale con qualifica e mansioni analoghe a quelle del personale di mensa inserite nell'organico aziendale;

tempi e modalità del ricorso alla CIG ordinaria da parte dell'impresa committente, se questa ha fatto ricorso a tale tipo di intervento;

numero delle unità facenti capo alla committente sospese a zero ore (con indicazione di eventuali rotazioni) e di quelle ad orario ridotto (con indicazione delle ore lavorate in media in ciascuna giornata).

C) *La durata della CIGS sarà strettamente correlata al permanere delle difficoltà della committente e quindi:*

C1) in caso di difficoltà originanti il ricorso alla CIG ordinaria per il periodo continuativo rispetto al quale la committente è stata ammessa alla CIG;

C2) in caso di crisi aziendale ex art. 2 della legge n. 675/77: per la durata di un anno; in caso di protrarsi oltre l'anno della situazione di crisi occorrerà verificare:

a) la durata del contratto di lavoro dei dipendenti dell'azienda esercente il servizio di mensa;

b) in caso di contratti a tempo indeterminato:

la contrazione strutturale degli organici dell'impresa committente;

l'esuberanza strutturale di manodopera nella committente.

Nei soli casi di crisi aziendale della committente ai sensi dell'art. 2 della legge n. 675/77 (per il caso di ricorso all'ordinaria il Ministero del lavoro concederà le proroghe agli addetti ai servizi di mensa nei limiti del provvedimento autorizzativo della CIG ordinaria e relative proroghe purché abbiano carattere di continuità) il CIPI dopo un anno dovrà accertare gli elementi di cui al punto C2).

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Vista la propria deliberazione in data 19 novembre 1981 che detta criteri per l'individuazione delle ipotesi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale rilevanti ai fini degli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni;

Ritenuto che occorre prevedere particolari modalità per i provvedimenti da adottarsi in alcune fattispecie atipiche rispetto ai casi contemplati dalla vigente legislazione in materia;

Considerato che finalità primaria dell'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni è di consentire il mantenimento del rapporto di lavoro nei periodi di sospensione, anche prolungata dell'attività lavorativa, per gravi difficoltà aziendali o per la necessità di attuare programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione, in vista della piena ripresa dell'attività produttiva e lavorativa;

Ritenuto, sulla base di una interpretazione evolutiva dello strumento delle integrazioni salariali che tenga specificamente conto della disciplina introdotta dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, che la tutela dell'occupazione, da perseguire con l'ausilio della temporanea garanzia del reddito, possa essere ottenuta anche al di fuori dell'effettivo risanamento dell'impresa, attraverso processi di mobilità extraziendale;

Considerato, quindi, che la garanzia del reddito può essere strumentale non solo al riassorbimento della manodopera nella impresa titolare dei rapporti di lavoro, ma anche ai processi di mobilità concordata e di uscita non traumatica dall'attività lavorativa;

Ritenuto che nelle ipotesi di imprese in liquidazione o che abbiano cessato definitivamente l'attività ovvero nei casi di imprese non operative finalizzate unicamente alla momentanea conservazione dei rapporti di lavoro, gli accertamenti della sussistenza delle cause di intervento di cui alle lettere *a*) e *c*), art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, possano essere effettuati solo in presenza di particolari presupposti, quali l'eccezionale rilevanza della situazione occupazionale, anche in rapporto alle aree e settori in crisi, e la presenza di piani specifici per il ricollocamento della manodopera al di fuori dell'azienda di provenienza;

Ritenuto che anche nelle ipotesi di comprovata necessità di ridimensionamento dell'attività produttiva i provvedimenti dichiarativi delle cause di intervento CIGS possano essere adottati solo in presenza di prospettive certe, in tempi predeterminati, di passaggio della manodopera esuberante ad altre attività;

Delibera:

Nei casi di liquidazione d'impresa o di cessazione dell'attività ovvero nelle ipotesi di imprese non operative con funzioni di solo mantenimento dei rapporti di lavoro gli accertamenti di cui all'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, potranno effettuarsi secondo le seguenti modalità e condizioni:

comprovata ed eccezionale rilevanza dei provvedimenti, da desumersi in rapporto all'organico aziendale, alla localizzazione d'impresa e al settore di attività in cui operavano i lavoratori sospesi;

presentazione (contestuale alle proposte di accertamento della causa integrabile) di un piano dettagliato per una soddisfacente sistemazione della manodopera attraverso processi di mobilità guidata e l'adozione di specifiche misure per agevolare l'esodo volontario;

predeterminazione dei tempi per l'attuazione dei piani di collocamento della manodopera.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale verificherà annualmente l'andamento del piano e riferirà al CIPI sul regolare corso degli adempimenti previsti.

Gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni non potranno comunque superare i tre anni della data di messa in liquidazione o di cessazione dell'attività; nelle ipotesi di cessione o trasferimento d'azienda l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni potrà proseguire per i dodici mesi successivi all'avvenuta cessione o trasferimento.

In caso di sopraggiunte difficoltà all'attuazione delle misure previste dal piano di comprovata impossibilità al rispetto dei tempi inizialmente previsti, il CIPI valuterà la possibilità di assegnare un nuovo termine da considerarsi definitivo per il completamento del programma.

Le precedenti modalità si applicano anche nelle ipotesi di imprese che, pur proseguendo nella regolare attività produttiva, denuncino esuberanze strutturali di manodopera in dipendenza di processi di rinnovamento tecnologico o di contrazioni non temporanee di mercato.

Roma, addì 12 giugno 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(241)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di settanta allievi all'Accademia della Guardia di finanza per l'anno accademico 1985-86

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, e successive aggiunte, riguardante il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Viste le leggi 29 maggio 1967, n. 371, 22 dicembre 1975, n. 725 e 10 maggio 1983, n. 212, concernenti le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e sul reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, che detta nuove norme sul servizio di leva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172, 27 febbraio 1974, n. 68 e 5 agosto 1981, n. 440, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi delle accademie militari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli *impiegati civili dello Stato;*

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1985-86 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di settanta allievi al primo anno dell'ottantacinquesimo corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) l'accertamento della idoneità fisio-psichica dei candidati;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della Guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della Guardia di finanza.

Art. 2.
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Possono partecipare al concorso:

a) i sottufficiali del Corpo in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

1) alla data del 31 dicembre 1985 non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

2) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

3) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e di carattere, per precedenti disciplinari e di servizio;

b) i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

1) siano nati dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1967;

2) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

3) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

4) non siano stati dimessi — anche se a domanda — dall'Accademia del Corpo ovvero da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

5) non siano imputati o condannati per delitti non colposi ovvero non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello *status* di ufficiale della Guardia di finanza.

Tutti gli aspiranti devono inoltre:

a) possedere o essere in grado di conseguire nell'anno scolastico 1984-85 il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di abilitazione magistrale;

b) essere celibi o vedovi e comunque senza prole.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo (i militari del Corpo possono presentare l'istanza in carta semplice), firmata dall'interessato e controfirmata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della Guardia di finanza, per essere regolarizzate, ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita (i militari devono indicare anche il grado rivestito nonché il comando cui sono in forza);

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile;

d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

f) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

g) il distretto militare di appartenenza;

h) la posizione nei riguardi del servizio militare;

i) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso comando, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza. Deve, infine, essere tempestivamente notificata al comando generale ogni variazione che dovesse intervenire, concorso durante, nella posizione del concorrente ai fini del servizio militare.

Art. 5.

Istruttoria delle domande

Il comando generale della Guardia di finanza richiederà i seguenti atti:

a) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari o impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale e del foglio matricolare del concorrente militare e, per il personale statale di ruolo, copia integrale dello stato matricolare;

c) dichiarazione del casellario giudiziale;

d) nulla osta della competente autorità militare per i concorrenti in servizio militare o che abbiano già partecipato alla visita di leva o siano arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, o che abbiano concorso alla leva di mare.

Art. 6.

Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla prova scritta di cui al successivo art. 15 dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della Guardia di finanza entro venti giorni dalla data di comunicazione dell'idoneità stessa i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza, reso e sottoscritto dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della Guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso:

c) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio di congedo illimitato o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

e) certificato di stato civile libero su carta da bollo. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

f) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

g) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

h) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

i) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievo;

l) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1986. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1986, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *d*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della Guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i certificati comprovanti il possesso dei titoli preferenziali nonché i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*) e *g*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella Guardia di finanza, nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato o nel Corpo degli agenti di custodia, nonché quelli in servizio di ruolo nell'amministrazione statale, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare e per il successivo accertamento della attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

Il Ministro delle finanze può disporre in ogni momento, con decreto motivato, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 7.

Art. 9.

Mancata presentazione del candidato

Il candidato che, regolarmente convocato non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica preliminare, per la visita medica di revisione o per l'esame scritto ovvero per l'esame psicotecnico, l'esperimento di educazione fisica, le prove orali e la visita medica di controllo, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso.

Art. 10.

Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 11.

Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 7, mediante:

a) visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il centro reclutamento Guardia di finanza, in Roma.

I concorrenti che entro il 10 maggio 1985 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla predetta visita medica sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando generale della Guardia di finanza entro il giorno successivo;

b) esame psicotecnico;

c) esperimento di educazione fisica;

d) visita medica di controllo prima dell'inizio del corso.

Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, entro e non oltre il giorno successivo a quello della comunicazione, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione. La richiesta di ammissione a visita medica di revisione può essere presentata al presidente della predetta sottocommissione ovvero presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale.

Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica, o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, è escluso dal concorso.

Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni in ordine a ciascuno degli accertamenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) e alla visita medica di revisione, che sarà comunicato agli interessati seduta stante, è definitivo.

Art. 12.

Requisiti fisio-psichici

Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti fisio-psichici dei concorrenti hanno il compito di selezionare elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che come tali siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, che siano in ogni caso esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben assolvere tutti i compiti affidati al Corpo.

I candidati all'atto della visita medica devono avere:

statura non inferiore a m 1,68;

visus non inferiore a 9/10 in ciascun occhio. Detto visus può essere raggiunto anche con lenti correttive. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non deve essere superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3,5 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie in uno degli assi;

c) astigmatismo composto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico ed astigmatico in uno degli assi;

d) astigmatismo misto (miopico od ipermetropico): 3,5 diottrie quale somma del potere sferico od astigmatico;

e) anisometropia: non superiore a 3 diottrie;

visione binoculare;

campo visivo normale;

senso cromatico normale accertato con le serie « maggiore » delle matassine colorate.

I candidati con vizi visivi devono portare seco alla visita medica le proprie lenti correttive « a tempiali ».

La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati sarà effettuata con le lenti « a tempiali » e non con quelle « a contatto ».

Saranno cause di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno inoltre cause di inidoneità:

a) i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve;

b) la deformazione di notevole grado del palato, l'accentuata ipertrofia delle tonsille o tonsillite cronica, la presenza di numerosi denti piorroici, di estese gengiviti, di seni fistolosi. La dentatura deve essere in buone condizioni. Il numero dei denti mancanti, di quelli sostituiti da protesi fisse, di quelli otturati e di quelli cariati non deve essere superiore a 18; non sono ammesse protesi mobili.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:

neurologico ed eventualmente elettroencefalografico;

otorinolaringoiatrico;

schermografico ed eventualmente radiografico del torace;

oftalmico;

esame dell'urina;

elettrocardiografico;

determinazione della glicemia e dell'azotemia.

Per i concorrenti idonei alle prove orali di cui al successivo art. 19 sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue, che, se positiva, comporterà l'esclusione anche dopo il termine delle operazioni di concorso.

L'esame psicotecnico consiste nello svolgimento di tests di livello e di personalità ed in eventuali colloqui psicologici ed è inteso ad accertare la maturità di pensiero e le qualità attitudinali e caratterologiche del concorrente.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m 100, corsa piana m 1000, arrampicata alla fune.

Art. 13.

Adempimenti delle sottocommissioni

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 11, lettere *a*), *b*) e *c*), e per la visita medica di revisione, le apposite sottocommissioni compileranno, per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 14.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettera *a*) e quelli dichiarati idonei alla eventuale visita di revisione.

Art. 15.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 e a Lido di Ostia (Roma) presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, via Fiamme Gialle n. 18, il giorno 8 giugno 1985. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, adeguato ai programmi degli istituti di istruzione superiore di secondo grado.

Al momento della comunicazione del giudizio di idoneità alla visita medica preliminare o della eventuale visita di revisione di cui al precedente art. 11, ai candidati sarà notificata la sede presso la quale dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 8 e 11, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta a Lido di Ostia (Roma) presso la scuola sottufficiali della Guardia di finanza, entro le ore 8 del giorno indicato nel primo comma del presente articolo.

Art. 16.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 17.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *d*) del precedente art. 7.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 18.

Esame psicotecnico ed esperimento di educazione fisica

I candidati che conseguono l'idoneità alla prova scritta saranno convocati presso il centro reclutamento Guardia di finanza, in Roma, per essere sottoposti agli accertamenti di cui al precedente art. 11, lettere *b*) e *c*). Se idonei ai predetti accertamenti saranno ammessi a sostenere le prove orali.

Art. 19.

Prove orali

Le prove orali avranno luogo davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 7, lettera *d*) e consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15');

b) un esame di geografia (durata massima 15');

c) un esame di matematica (durata massima 15'); nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà, però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

Art. 20.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 21.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della Guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 20 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità alla visita medica di controllo prevista alla lettera *d*) del precedente art. 11.

Entro venti giorni dall'inizio del corso il Ministro delle finanze può dichiarare vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi comunque disponibili tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali del Corpo devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a rivestire il grado di sottotenente, e anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di esserne dimessi per rinuncia al corso stesso.

Art. 22.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonché per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. B di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della Guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal centro reclutamento per i viaggi di ritorno in famiglia.

Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede dell'Accademia per la frequenza del corso.

Art. 23.

Trattamento economico degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza sarà corrisposta la paga giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1931, n. 440.

La corresponsione della paga sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, limitatamente alla quota da determinarsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della Guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 100.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 150.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 50.000 ciascuna.

Art. 24.

Trattamento economico degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della Guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1985
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 49

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso

Al comando generale della Guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . domiciliato a . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . . .) in via . . . . . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di settanta allievi all'ottantacinquesimo corso della Accademia della Guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (2) . . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . . presso l'istituto di . . . .;

e) di essere celibe o vedovo, e comunque senza prole;

f) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . . o capitaneria di porto di . . . .;

g) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (4) . . . .;

h) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (c.a.p. . .) (provincia di . . . .) via . . . . n. . .

Data, ...

Il candidato

. . . .

Controfirme (6)

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7) . . . . . .

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello). I militari devono indicare anche il proprio grado ed il comando cui sono in forza.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, rivedibile, riformato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente e la qualifica rivestita, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore qualora il candidato sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE
(prova scritta)

STORIA
(prova orale)

I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La concessione degli Statuti negli Stati preunitari. Lo Statuto Albertino e sua evoluzione. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economico sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale. Il problema del pareggio del bilancio.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914; lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo Giolitti. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Principi ispiratori e lineamenti essenziali della Costituzione. Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato. Gli organi costituzionali.

Il procedimento di formazione delle leggi. Rappresentanza politica ed elezioni. Gli Enti autarchici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Il Fondo monetario internazionale, l'ONU, la NATO, il Patto di Varsavia.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE, la CECA, l'EURATOM.

L'Europa Occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.

L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.

L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.

Il Medio Oriente.

L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.

L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.

GEOGRAFIA

(prova orale)

Elementi di geografia economica.

Le condizioni naturali dell'attività economica. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.

Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.

Le correnti del turismo internazionale.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo (con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico) dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Mari, coste e idrografia dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare.

Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia in generale e delle singole regioni italiane in particolare: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica dei Paesi confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia) e dei Paesi della CEE.

MATEMATICA

(prova orale)

Aritmetica ed algebra.

Regole di ripartizione semplice, diretta ed inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio x - a.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzione di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

Trigonometria.

Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

Formule di addizione, di duplicazione e bisezione degli archi.

Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

TESI DELLE PROVE ORALI

1. — *Storia:*

1. Gli avvenimenti politici in Italia nel periodo 1821-1848 (cenni).

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

Il governo Giolitti.

La proclamazione della Repubblica Italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

L'Europa occidentale e l'America Settentrionale dal 1945 al 1983.

Il Fondo monetario internazionale.

2. Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione degli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. L'ONU.

Nozioni generali sull'ordinamento dello Stato italiano.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

La rivoluzione russa nel 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.

Il Medio Oriente.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. La NATO.

Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana.

4. I nuovi orientamenti politici di reazione alla Restaurazione ed alla Santa Alleanza e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

La struttura costituzionale del Regno d'Italia.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica Italiana.

L'Europa Orientale dal 1945 al 1983.

Il Patto di Varsavia.

Il procedimento di formazione delle leggi.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

La concessione degli statuti negli Stati preunitari.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie. Il problema del pareggio del bilancio.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CEE.

Rappresentanza politica ed elezioni in Italia.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa. La CECA e l'EURATOM.

Gli organi costituzionali della Repubblica Italiana.

7. Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.
La terza guerra d'indipendenza italiana.
La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale. Nuovi ordinamenti costituzionali. Nascita dei movimenti autoritari.
La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica Italiana.
L'evoluzione del Centro e Sud America dal 1945 al 1983.
Gli Enti autarchici territoriali (Regioni, Province, Comuni).

8. Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.
La struttura costituzionale del Regno d'Italia.
Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.
Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.
Il Medio Oriente.
Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.
Lo Statuto Albertino e sua evoluzione.
Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.
L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico.
L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-1939).
L'Estremo Oriente dal 1945 al 1983.
Gli organi istituzionali della Repubblica Italiana.

10. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.
Le riforme costituzionali negli Stati preunitari.
L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.
Lo sviluppo economico in Italia dopo la seconda guerra mondiale. Il miracolo economico.
L'Africa dal 1945 al 1983. La fine del colonialismo.
Il procedimento di formazione delle leggi.

II. — *Geografia.*

1. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Piemonte e della Sardegna.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Distribuzione della flora e della fauna sulla terra.
Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Sicilia e della Valle d'Aosta.
Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa, con particolare riferimento alla Repubblica Federale di Germania.

3. Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Forme di organizzazione politica.
Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Lombardia e della Calabria.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Inghilterra.

4. Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.
Mari, coste e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Trentino-Alto Adige e della Puglia.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Belgio e del Lussemburgo.

5. Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.
Configurazione fisica e fisionomia economica del Veneto e della Basilicata.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Grecia.

6. Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.
Distribuzione territoriale dell'industria elettronica: suo sviluppo negli ultimi 30 anni. Produzione e consumo.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica del Friuli-Venezia Giulia e della Campania.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Olanda.

7. Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.
Le correnti del turismo internazionale.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica degli Abruzzi e del Molise.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Europa, con particolare riferimento alla Danimarca.

8. Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.
Le correnti di importazione e di esportazione delle materie prime, dei prodotti agricoli e dei manufatti.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Liguria e del Lazio.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.
Mari, costi e idrografia d'Italia.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica dell'Emilia-Romagna e delle Marche.
Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Irlanda.

10. Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.
Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.
Basi geografiche dell'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti. In particolare, configurazione fisica e fisionomia economica della Toscana e dell'Umbria.
Configurazione fisica e fisionomia economica della Spagna.

III. — *Matematica.*

1. Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

2. Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di addizione degli archi.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.
Misure degli angoli e degli archi. Funzioni circolari (seno, coseno, tangente, cotangente).

7. Divisibilità per il binomio x - a.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.
Relazioni fra le funzioni circolari. Archi particolari (30° - 60° - 45° - 18°).

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.
Formule di addizione degli archi.

9. Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.
Formule di duplicazione e di bisezione degli archi.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.
Identità ed equazioni goniometriche. Sistemi goniometrici semplici.

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

(245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Ripetizione delle prove scritte del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bari, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 31 maggio 1982, saranno ripetute presso la facoltà di economia e commercio, istituto di storia economica, via Camillo Rosalba, Bari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 gennaio 1985, ore 10;
seconda prova: 25 gennaio 1985, ore 9,30.

(284)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di diabetologia, sessione 1983

La commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di diabetologia, sessione 1983, per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali, è stata nominata con decreto ministeriale 20 dicembre 1984, nella composizione indicata nel prospetto che segue:

Presidente:

Carrato dott. Leonardo, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Beretta Anguissola prof. Alessandro, direttore della clinica medica generale e terapia medica dell'Università di Roma;
Caparello prof. Ottaviano, primario dell'ospedale di Paola;
Piccinelli prof. Oreste, primario dell'ospedale « Filippo del Ponte » di Varese;
Becchini prof. Marcello Franco, primario dell'ospedale di Massa.

Segretario:

D'Agostino dott.ssa Anna Maria, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità.

L'esame si svolgerà a Roma il 24 gennaio 1985 nel luogo che sarà comunicato ai candidati nella lettera di comunicazione.

(246)

Sostituzione di componenti le commissioni esaminatrici degli esami di idoneità per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, il prof. Augusto Scalvini, primario dell'ospedale di Gorgonzola-Melzo, è stato nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 16 febbraio 1985, in sostituzione del prof. Augusto Cavalleri, deceduto.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985, la dott.ssa Ester Maria Foti, funzionario direttivo amministrativo del ruolo speciale del Ministero della sanità, è stata nominata segretario della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di medicina generale, che si terrà a Roma il giorno 9 febbraio 1985 in sostituzione della dott.ssa Marina D'Avanzo, rinunciataria.

(247)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 16 del 19 gennaio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Aero club d'Italia - Ente di diritto pubblico:

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista-dattilografo da inquadrare nella classe iniziale del ruolo amministrativo dell'ente.

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di collaboratore da inquadrare nella classe iniziale del ruolo amministrativo dell'ente.

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 48.

Disciplina delle funzioni delegate in materia di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La presente legge regionale nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, disciplina, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'esercizio delle funzioni delegate relative ai distributori stradali, marini e ad uso privato di carburanti per autotrazione.

Art. 2.

In conformità al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, nonché al relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, l'attività inerente all'installazione ed all'esercizio degli impianti stradali e marini di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione costituisce pubblico servizio ed è soggetta a concessione.

Art. 3.

Il presidente della giunta regionale, sulla base del piano regionale di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione di cui alla presente legge, provvede:

a) al rilascio, rinnovo, voltura, revoca e decadenza delle concessioni;

b) al rilascio delle nuove concessioni conseguenti alla concentrazione, trasferimento e potenziamento degli impianti;

c) al rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti destinati alla distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato all'interno di stabilimenti, cantieri e simili aventi serbatoi di capacità superiore a dieci metri cubi, destinati esclusivamente al prelevamento di carburante per gli automezzi dell'impresa, tenuto conto dell'attività svolta e della consistenza del relativo parco automezzi.

I provvedimenti di cui al primo comma sono adottati previa acquisizione, ai sensi del punto 13) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, dell'autorizzazione del comune di cui all'art. 54, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, finalizzata a salvaguardare le esigenze locali del servizio distributivo, del traffico veicolare e pedonale nonché le prescrizioni di natura urbanistica.

Art. 4.

I comuni sono subdelegati ad esercitare le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione:

a) alla modifica delle capacità di stoccaggio e delle apparecchiature di erogazione degli impianti;

b) alla sostituzione dei prodotti erogati fra quelli compresi nelle rispettive concessioni;

c) alla detenzione presso gli impianti di olio lubrificante;

d) alla proroga dei termini per l'attivazione e la modifica degli impianti;

e) alla sospensione dell'attività degli impianti;

f) al prelievo di carburante, con recipienti mobili, presso gli impianti.

I comuni sono altresì subdelegati ad esercitare le funzioni amministrative relative al collaudo degli impianti, per intervenuta modificazione della loro localizzazione, delle relative strutture, dei prodotti erogati e dei lubrificanti detenuti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 5.

Le funzioni amministrative subdelegate sono esercitate dai comuni con l'osservanza delle norme legislative e regolamentari che disciplinano la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione nonché sulla base delle direttive statali e degli eventuali indirizzi del consiglio regionale.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni subdelegate sono imputati ai comuni.

I comuni sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale copia dei provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo.

Art. 6.

I pareri prescritti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, sono acquisiti dalla Regione per i provvedimenti di cui all'art. 3 e dai comuni per i provvedimenti di cui all'art. 4 della presente legge.

Art. 7.

In conformità ai criteri prescritti dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1982 la giunta regionale, sentita la commissione consultiva costituita in attuazione del punto 14) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1978, predispone il piano di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione e lo sottopone all'approvazione del consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano tiene conto delle diverse esigenze distributive nelle varie zone del territorio regionale.

Il piano ha validità quinquennale e può essere soggetto a revisione prima della scadenza qualora ciò sia necessario per adeguarlo a sostanziali modificazioni dello specifico contesto normativo e delle esigenze del servizio distributivo.

Il piano detta criteri per l'adozione da parte dei comuni di schemi di riferimento atti a programmare la rilocalizzazione degli impianti divenuti incompatibili con le esigenze viabili, urbanistiche e del servizio.

Art. 8.

Per consentire una costante e puntuale verifica degli obiettivi raggiunti nella razionalizzazione della rete distributiva il piano regionale di cui al precedente articolo prevede le modalità per l'acquisizione e l'aggiornamento dei dati necessari.

Art. 9.

Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni subdelegate sono a carico della Regione ed i relativi stanziamenti vengono ripartiti tra i comuni, con provvedimento della giunta regionale, in misura direttamente proporzionale al numero degli impianti di distribuzione automatica di carburante per uso di autotrazione esistenti annualmente nei singoli comuni.

Art. 10.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento del cap. 9250 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e di ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 ed istituzione, nel medesimo stato di previsione, del cap. 0595 « Fondo per l'esercizio delle funzioni amministrative subdelegate ai comuni in materia di distribuzione di carburanti » con lo stanziamento di L. 25.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 ottobre 1984

MAGNANI

LEGGE REGIONALE 30 ottobre 1984, n. 49.

Funzionamento dei gruppi consiliari. Assegnazione di personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 21 *novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ad integrazione di quanto disposto dalla legge regionale 5 luglio 1973, n. 23, e successive modificazioni, è messo a disposizione di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del consiglio regionale, il personale occorrente per il suo funzionamento sulla base dei contingenti numerici previsti dalla tabella allegata alla presente legge.

Il personale di cui al precedente comma può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi;

b) tra i dipendenti di altri enti pubblici, a tal fine comandati presso la Regione, aventi qualifica funzionale equivalente a quella da ricoprirsi;

c) tra estranei all'amministrazione regionale.

Art. 2.

Il personale di cui alla lettera *a*) del precedente articolo è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun capogruppo, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

Qualora la richiesta riguardi personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la giunta, cui compete la verifica di compatibilità di cui sopra.

La giunta regionale provvede altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun capogruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera *b*) del precedente articolo.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 1, lettera *c*), è assunto, su richiesta nominativa del capogruppo, mediante incarico a tempo determinato conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Il contratto dovrà intendersi risolto di diritto non oltre il quarto mese successivo alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato ovvero in caso di scioglimento del singolo gruppo al quale l'incaricato è assegnato. L'incarico può comunque essere revocato in ogni momento su richiesta del capogruppo consiliare che lo ha proposto.

Al personale incaricato spetta il trattamento economico equivalente al parametro iniziale previsto per la corrispondente qualifica funzionale dei dipendenti regionali come da tabella allegata, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno alla qualifica funzionale stessa; al personale incaricato che non sia in possesso del titolo di studio necessario per la copertura del posto tabellare spetta il trattamento economico del livello regionale cui si accede col titolo di studio posseduto.

Fatta salva la durata a tempo determinato del rapporto, il trattamento normativo e previdenziale per il personale di cui al presente articolo, ferma restando ai fini pensionistici la iscrizione all'assicurazione generale per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, è regolato dalle disposizioni in vigore per il personale non di ruolo dello Stato.

Gli eventuali oneri derivanti dalla retribuzione del lavoro straordinario e dalle indennità di missione per il personale suddetto sono totalmente a carico dei gruppi consiliari.

Art. 4.

Per i gruppi che si avvalgono in tutto o in parte del personale loro assegnato ai sensi della presente legge l'importo dei contributi mensili stabilito dalla legge regionale 5 luglio 1973, n. 23, così come modificata dalle leggi regionali 18 luglio 1977, n. 30 e 13 novembre 1981, n. 29, è ridotto del 25 per cento.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 100.000.000 in termini di competenza e di cassa degli stanziamenti del cap. 9250 « Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 e corrispondente aumento nel medesimo stato di previsione degli stanziamenti del cap. 0025 « Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari ».

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 30 ottobre 1984

MAGNANI

TABELLA

Consistenza gruppi	Livello di corrispondenza			Totale personale assegnabile
	Non superiore alla VII qualifica funzionale (Istruttore direttivo)	VI qualifica funzionale (Istruttore)	IV qualifica funzionale (Esecutore)	
Fino a quattro consiglieri	1	—	1	2
Da cinque a dieci consiglieri	1	1	1	3
Oltre dieci consiglieri	2	1	1	4

(511)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. 68.

Modifica alla legge regionale 4 aprile 1980, n. 25, concernente la disciplina degli interventi finanziari in materia di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il quarto comma dell'art. 9 della legge regionale 4 aprile 1980, n. 25, è sostituito dal seguente:

« I contributi in conto capitale sono erogati, su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, come segue:

a) fino al 90 % dell'importo in relazione al fabbisogno semestrale previsto. Pertanto, quindici giorni prima della scadenza di ogni semestre, l'ente interessato inoltrerà alla Regione l'attestazione dei fondi spesi nel semestre precedente e la richiesta dell'ulteriore fabbisogno per il semestre successivo;

b) l'ulteriore 10 % dell'importo a saldo su presentazione di attestazione dell'ultimazione delle opere oggetto del contributo regionale. La predetta attestazione dovrà essere presentata alla Regione entro tre mesi dall'effettiva ultimazione delle opere pena la revoca del contributo ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 novembre 1984.

LEGGE REGIONALE 26 novembre 1984, n. 69.

Legge regionale 5 giugno 1974, n. 32: « Istituzione Società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi-Toscana S.p.a. per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnica alle minori imprese della Regione ». Modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il titolo della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, è così modificato:

« Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale "Fidi-Toscana S.p.a." per favorire l'accesso al credito e agevolare la consulenza tecnico-finanziaria alle minori imprese della Regione ».

Art. 2.

All'art. 4, dopo i primi due commi, è aggiunto il seguente:

« La Fidi-Toscana presta altresì la propria consulenza tecnico-finanziaria per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione e dello statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 5 sono soppresse le parole « e con i contributi di cui al successivo art. 7 ».

Art. 4.

All'art. 7, dopo i primi due commi, è aggiunto il seguente:

« Per le prestazioni di consulenza tecnico-finanziaria l'impresa richiedente è tenuta a versare alla società un contributo, che sarà destinato a coprire le spese di gestione. Il consiglio di amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza tecnico-finanziaria prestata alle imprese ».

Nel titolo dell'art. 7 sono soppresse le parole « al fondo di garanzia ».

Art. 5.

All'art. 10, secondo comma, nel sesto alinea sono soppresse le parole « al fondo di garanzia ».

All'art. 10, secondo comma, dopo l'ottavo alinea sono aggiunti:

« stabilire i criteri per determinare il contributo relativo alla consulenza tecnico-finanziaria;

stabilire le modalità di espletamento della funzione istruttoria relativa alla consulenza tecnico-finanziaria ».

Art. 6.

All'art. 11 il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Alle sedute del comitato tecnico relative alle attribuzioni indicate nel primo comma del seguente art. 12 partecipa il rappresentante dell'istituto di credito finanziatore. Alle sedute del comitato tecnico relative alle attribuzioni indicate nel settimo comma del seguente art. 12 partecipa il direttore generale della Fidi-Toscana S.p.a. o suo delegato ».

Art. 7.

All'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

« Per la prestazione della consulenza tecnico-finanziaria il comitato tecnico esprime il proprio parere motivato sulla validità dei progetti di investimento indicati all'art. 4, terzo comma, sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa richiedente e delle istruzioni impartite dal consiglio di amministrazione ».

Art. 8.

All'art. 14 il primo comma è sostituito dal seguente:

« La Fidi-Toscana S.p.a., ai fini indicati all'art. 12, quarto e settimo comma, e all'art. 13, primo comma, potrà deliberare lo svolgimento di consulenze tecniche ad opera di consulenti iscritti all'albo di cui all'art. 13, secondo comma ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 novembre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 16 ottobre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 novembre 1984.

(114)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **senza** supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, **inclusi i** *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.** L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227